

COMUNE DI SAN TEODORO

STATUTO

Delibera n. 4 del 27/1/2006.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

IL COMUNE

Il Comune di S.Teodoro è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

E' costituito dalla comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata e costituente parte integrale e sostanziale del presente atto come risultante dalla L.R. n. 5 del 06.02.1959.

La sede degli organi comunali è sita a S.Teodoro nel palazzo municipale in P.zza E.Lussu n. 1. Possono essere decentrate sul territorio sedi periferiche di uffici per l'espletamento dei servizi ai cittadini con deliberazione della Giunta municipale.

Il Comune di S.Teodoro, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'ari. 4 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, è dotato di un proprio gonfalone e di un proprio stemma.

Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 2

FINALITÀ

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, a tal fine esercita funzioni proprie e le funzioni delegate o attribuite dalle leggi statali o regionali.

Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con la Regione, la nuova provincia Olbia-Tempio e gli altri enti locali. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con la Regione, la provincia e gli altri enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da

comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni, riconosce e conserva i valori delle tradizioni e della cultura gallurese come il senso dell'ospitalità e dell'accoglienza; favorisce gli scambi con culture e realtà diverse, stimola il dinamismo nel settore economico e turistico, rivendica il diritto di autorganizzazione ed autodeterminazione.

Il Comune riconosce nei principi della pace e delle solidarietà il diritto fondamentale degli uomini e delle comunità, valorizza l'istituzione familiare nei suoi rapporti con il territorio, promuove la tutela delle fasce più deboli ed emarginate della popolazione con particolare riferimento ad anziani, bambini, portatori di handicap, rifiuta tutte le forme di violenza, contrasta ogni manifestazione di discriminazione razziale, orienta la sua attività nel favorire una civile, pacifica democratica convivenza, quale presupposto per garantire la crescita sociale ed economica della comunità.

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui al D.P.R. 348/1979.

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Adotta idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare attenzione alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli inabili e ai minori.

Il Comune propone e favorisce l'istituzione di strutture sanitarie e per l'assistenza nell'ambito territoriale, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente predisponendo e attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, delle acque interne e del mare, anche attraverso l'istituzione di parchi marini, montani, lagunari e macchie mediterranee, per eliminare le cause di inquinamento di ogni tipo. Tutela la sicurezza dei cittadini anche attraverso l'istituzione della Compagnia Barracellare.

Il Comune promuove lo sviluppo, incoraggia e favorisce la letteratura, l'arte, la musica, la

ricerca, lo sport dilettantistico ed il turismo sociale, giovanile, culturale e ambientale. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

Per la realizzazione di tali finalità, il Comune favorisce la formazione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, agli organismi e alle associazioni suddetti, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 267/2000.

I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento nel quale dovrà prevedersi il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvi i casi in cui sia prevista la gratuità per le particolari finalità di carattere sociale presentate dalle iniziative degli enti stessi.

Il Comune svolge le funzioni amministrative relative alla assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro e mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Il Comune riconosce alla parrocchia una funzione formativa ed educativa e si impegna, nei limiti della propria disponibilità finanziaria a sostenere le iniziative.

Art. 3

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune promuove ed attua un ordinato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, artigianali e agricoli.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite negli strumenti urbanistici.

Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di

mobilità della popolazione residente e fluttuante e tenendo conto delle esigenze legate alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica.

Predisporre idonee misure di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 4

SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorendone l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti locali. Il Comune promuove le iniziative di carattere economico ed imprenditoriale.

Il Comune promuove l'immagine del territorio e dei suoi servizi nelle fiere e nei mercati, lo sviluppo delle attività turistiche incentivando il rinnovamento e l'ordinata espansione delle strutture.

Il Comune promuove e sostiene forme associative e di cooperazione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con il Consorzio turistico e tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

Art. 5

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia di appartenenza, provvedendo ad acquisire l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul suo territorio.

Art. 6

AUTONOMIA STATUTARIA

L'attribuzione al Comune dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e

amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria si esplica attraverso la potestà statutaria e regolamentare nell'ambito delle leggi generali della Repubblica che ne fissano i principi de delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 7

LO STATUTO

Il presente Statuto atto normativo fondamentale del Comune di San Teodoro garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto alle modifiche legislative ed al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Allo Statuto devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa dell'Ente.

Art. 8

POTESTÀ REGOLAMENTARE

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie nelle quali ha autonomia normativa.

Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi statali o regionali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria. Nelle altre materie, la

potestà regolamentare si esercita, oltrechè nel rispetto delle norme di cui sopra, anche dei regolamenti emanati da soggetti aventi una competenza concorrente nelle stesse materie.

I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini o di alcune categorie di essi possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione anche di rappresentanze (nel caso vengano coinvolti interessi di categoria) prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

I regolamenti si votano articolo per articolo e poi nel loro complesso. Divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, essi entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

TITOLO II

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'Ente.

L'attività di indirizzo è esplicitata attraverso l'adozione di atti fondamentali aventi carattere normativo, programmatico, organizzativo e negoziale il cui contenuto non comprenda determinazioni di dettaglio o di carattere attuativo, secondo le indicazioni di cui all'art. 42 del D.lgs. n.267/90.

L'attività di indirizzo si esprime anche attraverso atti quali risoluzioni, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.

L'attività di controllo è esercitata mediante:

a) la ratifica delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in

via d'urgenza. In caso di rifiuto totale o parziale della ratifica, il Consiglio adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

b) l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui all'art. 48, comma 2 del D.lgs. 267/2000;

e) le interrogazioni;

d) le indagini conoscitive che possono prevedere anche l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi;

e) le inchieste che sono demandate a commissioni appositamente nominate;

f) l'utilizzo dell'attività di collaborazione del revisore dei conti e del referto di grave irregolarità di cui all'art. 239, del D.lgs. 267/2000

Le modalità di esame del consuntivo, della relazione illustrativa, del referto del revisore dei conti, sono demandate al regolamento.

Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento delle interrogazioni, delle indagini conoscitive e delle inchieste.

Art. 10

CONVALIDA

Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D.lgs.n.267/2000

Art. 11

DISERZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 1, art. 40 del D.lgs. n.267/2000

Art. 12**COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA**

Dopo l'esame della condizione di tutti gli eletti, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 13**INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO**

Intervenuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.

In altra da tenersi entro 90 (novanta) giorni feriali su convocazione del Presidente del Consiglio, gli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del consiglio, del sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

Art. 14**COMMISSIONI DI INDAGINE**

Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei membri a'd esso assegnati, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

La commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi; risultano eletti i consiglieri più votati.

Deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

La commissione, insediata dal Sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo Presidente.

Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento consiliare.

Art. 15**RAPPORTI TRA IL SINDACO E IL CONSIGLIO - Attività ispettiva**

All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

Art. 16

INDIRIZZI PER LE NOMINE

Il Consiglio è convocato in una data compresa in uno dei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario senza necessità di convocazione espressa.

Art. 17

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art.141, comma 1, lett. b), D.Lgs 267/2000.

Art. 18

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nel mese di dicembre e l'altra nel mese di giugno.

Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme contenute negli arti 125 e 127 del T.U. n. 148/1915 e delle norme statutarie sulle adunanze, è disciplinato dal regolamento il quale deve prevedere:

a) le eccezioni al principio della pubblicità delle sedute;

b) l'esclusione del sistema del voto segreto salva l'ipotesi in cui si debba procedere alla nomina di soggetti determinati;

Ai fini della validità delle sedute in prima e in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 6 consiglieri, secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, disposto ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n.267/2000. E. In ogni caso, sia in prima che in seconda convocazione, possono essere validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, le deliberazioni concernenti i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale e i criteri per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- i regolamenti;
- i bilanci annuali e pluriennali e il conto consuntivo;
- il piano di fabbricazione e le sue variazioni;
- i programmi;
- la costituzione e la modificazione di forme associative con altri enti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui;
- l'esame del referto per gravi irregolarità del revisore dei conti;
 - la costituzione di commissioni consiliari;

Art. 19

GRUPPI CONSILIARI

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari i quali devono essere composti da un numero minimo di tre consiglieri, le modalità di convocazione, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

E' istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del D.lgs. n. 267/2000. Il Presidente del Consiglio:

- a) - convoca e presiede il Consiglio Comunale fissando la data e diramando tempestivamente l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite;
- b) - riunisce il Consiglio Comunale entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- e) - riunisce il Consiglio nel termine di 10 (dieci) giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, del D.lgs. n.267/2000
- d) - proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- e) - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- f) - firma, insieme al segretario comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni consiliari;
- g) - insedia le commissioni consiliari e vigila sul regolare funzionamento.
- h) – Nelle cerimonie ufficiali, e ogni qualvolta sia necessario, il Presidente del Consiglio Comunale indossa la fascia di colore bianco e rosso amaranto con l'effigie del gonfalone del Comune di San Teodoro.

Art. 21

CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sono istituite, secondo il criterio della rappresentanza proporzionale, in seno al Consiglio Comunale, le commissioni permanenti.

Il funzionamento, il numero, la struttura interna e i poteri sono demandati al regolamento come pure la previsione di commissioni temporanee o speciali.

Il Consiglio designa e nomina singoli consiglieri a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri mansioni e compiti laddove ciò sia ritenuto necessario e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che si determinino trasferimenti di competenza e legittimazioni all'emissione di provvedimenti.

Il regolamento disciplina il diritto di iniziativa e di accesso dei singoli consiglieri.

CAPO II

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 22

COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e la convoca, e da 6 assessori tra cui il Vice Sindaco.

I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o di Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori .

Il Vice Sindaco e gli assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché:

- siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- siano in possesso degli altri requisiti indicati nel 2° comma del presente articolo;
- non risultino tra i candidati non eletti nelle ultime elezioni;
- garantiscano professionalità e competenza nel settore eventualmente assegnato e di tale garanzia sia dato conto dal Sindaco al momento della comunicazione dei componenti della Giunta.

Agli assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

Art. 23

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento e , in particolare, le modalità di convocazione, la determinazione

dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute, sono demandati al regolamento adottato ai sensi del D.lgs. n.267/2000.

Art. 24

NOMINA E REVOCA DEGLI ASSESSORI

La nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, viene disposta con atto del Sindaco, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 267/2000

L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve avvenire con semplice comunicazione in riferimento al rapporto fiduciario.

Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art. 25

COMPETENZE

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dal presente statuto al Sindaco e al Segretario.

Non sono, in particolare, da considerare atti fondamentali e rientrano, pertanto, nella competenza della Giunta:

a) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate, gli appalti, le concessioni e in genere tutti i contratti quando siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e quando, pur non essendo previsti in atti fondamentali del Consiglio rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta;

b) gli atti relativi alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo anche quando prevedono spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

e) gli atti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, diversi dai regolamenti e dalle determinazioni e variazioni della pianta organica;

Art. 26

ATTIVITÀ PROPOSITIVE E DI IMPULSO

L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 27

ELEZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. E membro del Consiglio Comunale e presiede la Giunta.

Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana, ai sensi dell'art. 50 comma 11, del D.lgs. n. 267/2000

Art. 28

COMPETENZE

Il Sindaco, unico rappresentante legale dell'Ente:

- a) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
- b) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge
- c) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;

- d) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- e) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge n. 142;
- f) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;
- g) stipula gli accordi di programma;
- h) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
- i) rappresenta in giudizio il Comune, salva la competenza attribuita al Segretario Comunale, per le azioni possessorie e i provvedimenti cautelativi;
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art 50 comma 10 del D.lgs. n.267/2000, da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
- m) dispone, sentito il Segretario Comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici;
- n) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- o) impartisce al Segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
- p) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale; q) vigila sul servizio di polizia municipale.
- q) stipula i contratti del Comune quando sia richiesto dall'amministrazione il rogito del segretario comunale;
- r) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti in relazione alle proprie competenze e sovrintende alle funzioni regionali delegate al Comune;

- s) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- t) presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, con una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del proprio comune da portare a tracolla;
- u) esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge n. 996 del 08 dicembre 1970, approvato con D.P.R. n. 66 de 06 febbraio 1981;
- v) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e anagrafe, di leva militare e di statistica.

Art. 29

DELEGHE DEL SINDACO

Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco ha facoltà di delegare al Vice Sindaco ed ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nel precedente articolo alle lettere f), g), h), i), p), q).

L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al responsabile.

Art. 30

IL VICE SINDACO

Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta indica l'assessore da lui prescelto a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

All'assessore predetto è attribuita la qualifica di Vice Sindaco, con le competenze e le attribuzioni di cui agli articoli 53 comma 2 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000.

Quando il Vice sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età reperibile.

Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte da un Commissario sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 31

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 32

DIMISSIONI DEL SINDACO

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio o al protocollo dell'Ente. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un Commissario. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 33

MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le

dimissioni del medesimo.

Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.267/2000

.Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

CAPO IV

DELLE ADUNANZE

Art. 34

LA SEDE DELLE ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica, assicurando al pubblico la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.

l'adunanza del Consiglio può essere eccezionalmente tenuta in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa.

Si può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale per motivate ragioni di carattere sociale e ogni altra situazione che faccia ritenere opportuno la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. In questo caso, può essere autorizzato l'intervento del pubblico nella discussione.

Nel caso di cui ai commi precedenti la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il

normale accesso al pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale all'esterno della sede comunale è esposta la bandiera dello Stato, quella della Comunità Economica Europea e quella del comune che riproduce il gonfalone del comune.

Art. 35

CONTRASTO DI INTERESSI

Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasce l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 36

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti.

Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.

Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al comma 1 divengono tutti oggetto delle successive sedute in prima convocazione.

Art. 37**SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO**

Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala dell'adunanza dell'organo collegiale, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il consiglio sceglie uno dei suoi membri perché faccia le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale egli è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

Nel caso di assenza non sostituibile, la riunione non può avere luogo.

Art. 38**DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.

Può, nelle sedute pubbliche, e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordini o impedimento dei lavori.

Art. 39**DELLE VOTAZIONI**

I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano, le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

Nel caso della votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza

relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o del regolamento

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40

POSIZIONE

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, è titolare della funzione di alta direzione della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il Sindaco.

L'alta direzione si realizza attraverso il coordinamento dell'attività degli uffici al fine di darle coesione, organizzata complementarietà, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e dell'attività comunale.

Il regolamento di cui all'art. 48 del Dlgs. N.267/2000 stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento temperando le esigenze di autonomia dei responsabili di servizio con quella primaria e prevalente dell'armonico ed integrato funzionamento dell'intera struttura.

Art. 41

FUNZIONI

Il Segretario esercita le funzioni di cui agli art. 88 e 89 del D.lgs. n.267/2000 ed è, in particolare, responsabile:

- degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione di tutti i provvedimenti e pertanto vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;

- del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.

Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi.

Il Segretario prende parte alle riunioni del Consiglio e della Giunta con diritto di iniziativa per quanto attenga a provvedimenti di natura organizzativa a valenza generale.

Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

Il Segretario è capo del personale agli effetti degli artt 106 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, applicabile al procedimento disciplinare del personale degli enti locali, per effetto della norma contenuta nell'art. 100 del D.lgs. n.267/2000.

Firma gli atti anche se impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti di ordinaria gestione dei servizi e privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che devono essere assunti su parere vincolante di collegi interni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica.

Art. 42

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

La pianta organica prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.

La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che

scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e dei profili previsti dalla pianta organica.

Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito. Resteranno, tuttavia escluse responsabilità di ordine gestionale e la competenza ad emettere atti di rilevanza esterna.

Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

Ove sia ritenuto opportuno o necessario e nel rispetto della normativa vigente, nell'ambito delle funzioni e attività di competenza delle singole unità organizzative, possono essere costituiti gruppi

di studio, di ricerca o di lavoro per progetti o programmi determinati. Gruppi di eguale natura possono essere costituiti per progetti o programmi intersettoriali o che riguardino comunque più unità organizzative.

Nel caso in cui la regione si avvale degli uffici e del personale comunali per l'esercizio delle sue funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio che deve essere integralmente a carico della Regione.

Il dipendente non può svolgere attività lavorativa esterna salva l'autorizzazione disposta dalla Giunta Municipale.

Art. 43

PARI OPPORTUNITÀ

Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti dei componenti delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso ferma restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8, lett.d) del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 44

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE

Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

La presidenza può essere delegata all'Assessore.

Al responsabile dell'ufficio interventi sociali, cui spetta anche la segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'art. precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

Art. 45

CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi

elettivi, e di quelle di alta direzione del Segretario, ai funzionari responsabili dei servizi spettano funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

NORME DI VALORIZZAZIONE

Art. 46

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ai fini del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Comune promuove e garantisce, altresì, le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato incentivando e regolando l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela al fine di favorire la loro partecipazione nella formazione degli atti.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione al fine di acquisire il parere di soggetti economici e politici sui singoli problemi.

Art. 47

ACCESSO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Chiunque vi abbia interesse, ha facoltà di intervenire in ogni procedimento amministrativo dal quale possa derivare un pregiudizio, ad esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, tributari, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, in attuazione del regolamento sul procedimento amministrativo, sui

responsabili del procedimento e sui termini di cui alla legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni

La risposta all'interrogazione deve essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.

Art. 48

PETIZIONI

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in forma associativa al Sindaco o agli altri organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esprimere comuni esigenze.

La petizione dovrà essere esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione e nell'ipotesi di archiviazione, il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato.

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione nella prima seduta del Consiglio Comunale e provocare una discussione sul contenuto della petizione.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso del quale è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 49

PROPOSTE

In numero di cento, i cittadini possono avanzare proposte di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni al Segretario ai fini istruttori.

Entro trenta giorni dal termine dell'istruttoria, l'organo proponente dovrà sentire una delegazione dei proponenti in ragione, al massimo, di tre rappresentanti.

Art. 50**ASSOCIAZIONISMO**

il Comune assicura e garantisce l'accesso alle strutture e ai servizi alle associazioni ed organizzazioni di volontariato al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla pubblica amministrazione.

A tale scopo alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione sia patrimoniale che finanziaria oltre che tecnico - professionale ed organizzativa.

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni, possono invitare ai lavori i rappresentanti di queste ultime.

Art. 51**RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI**

La Giunta Comunale ha l'obbligo di registrare, previa istanza dell'interessato, le Associazioni che operano nel territorio.

Il regolamento della partecipazione dovrà contenere norme dirette a:

- limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui Statuto, imperniato a sicuri principi democratici, sia depositato in copia conforme presso il Comune con l'indicazione del numero degli aderenti;
- precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività con divieto di ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;
- promuovere la costituzione di appositi organismi definiti Consulte, destinati a fornire pareri all'amministrazione sulla gestione di particolari servizi. Detti organismi dovranno fornire pareri scritti entro trenta giorni dalla richiesta sulle singole materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Art. 52**CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM**

Il Comune propone l'acquisizione di pareri dei cittadini, delle associazioni e di qualsiasi

altra formazione economica o sociale in materia di esclusiva competenza locale.

La consultazione non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali né dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. Questi ultimi, in ogni caso, non determinano la caducazione del quesito costituente oggetto della consultazione.

Art. 53

REFERENDUM

L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su argomenti riguardanti la collettività.

L'oggetto del referendum deve riguardare le materie di esclusiva competenza locale. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le materie riguardanti:

- tributi locali e tariffe;
- attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali;
- materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque

anni; Sono soggetti promotori del referendum:

- il 40% del corpo elettorale;
- il Consiglio Comunale.

Nella prima ipotesi, le sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge devono essere raccolte nei tre mesi anteriori al deposito.

La commissione elettorale provvede alla verifica della regolarità del progetto referendario entro 15 giorni dal deposito.

Il progetto di iniziativa popolare passa quindi al vaglio di apposita commissione consiliare costituita pariteticamente da tutti i gruppi consiliari, essa è integrata dal difensore civico e da un rappresentante del comitato promotore. Entrambi non hanno diritto di voto. Il testo si intende approvato nella forma proposta dai promotori se non respinto o approvato con modifica dal Consiglio Comunale con maggioranza dei 2/3; entro i novanta giorni dall'avvenuto deposito.

Art. 54

REFERENDUM PROPOSITIVO

Il Sindaco indice referendum propositivo quando lo richiedano il 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La richiesta di referendum deve essere depositata presso la Segreteria del comune e accompagnata da una relazione illustrativa e dalle sottoscrizioni raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito e autenticate nelle forme di legge.

Il quesito, formulato in modo chiaro e univoco, deve riguardare il compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione degli atti relativi a provvedimenti riguardanti:

- elezioni, nomine, designazioni, revoche, o decadenze;
- il personale comunale.

La Commissione elettorale decide sull'ammissibilità del referendum proposto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora venga ravvisata illegittimità la rigetta o se si tratta di inidonea formulazione ne dispone una nuova formulazione sentiti i promotori.

La commissione provvede altresì alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni presentate a corredo della richiesta referendaria.

Art. 55

OPERATIVITÀ DEL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, se almeno il 50% degli aventi diritto ha partecipato al voto, il Sindaco sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, il risultato dello stesso ai fini della adozione dei relativi provvedimenti.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

A tutela dei diritti dei cittadini e a garanzia dell'imparzialità e del buon funzionamento della Pubblica amministrazione è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Art. 57

NOMINA

Il Difensore Civico è nominato a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 58

DURATA

Il Difensore Civico resta in carica per il periodo di durata del Consiglio che lo ha eletto.

Prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del sindaco recitando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo dell'interesse comune".

Art. 59

INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

La nomina del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per esperienza acquisita presso la Pubblica amministrazione o per l'attività professionale svolta, diano garanzia di probità e di competenza giuridico - amministrativa. Non può essere nominato Difensore Civico:

- che si trovi in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i rappresentanti della comunità montana e delle Unità sanitarie locali;
- i ministri del culto;
- gli amministratori e i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubblici o a partecipazione pubblica nonché di Enti o imprese che intrattengano con l'Amministrazione Comunale rapporti di natura contrattuale;
- chi svolge attività di lavoro autonomo o subordinato o qualsiasi altra attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;

- gli ascendenti o discendenti, i parenti o gli affini sino al IV grado degli amministratori, del Segretario o dei dipendenti comunali.

Il Difensore Civico decade per le stesse cause che comportano la perdita della qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

Gravi inadempienze ai doveri d'ufficio comportano la revoca della nomina da parte del Consiglio Comunale con atto motivato.

Art. 60

STRUMENTI E PREROGATIVE

Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in maniera del tutto autonoma e indipendente rispetto alla amministrazione comunale.

Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24, I e II comma della L. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. E' tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

Può intervenire, su richiesta dei cittadini o delle associazioni,-presso l'Amministrazione comunale per accertare che il procedimento abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emessi.

Può acquisire tutte le informazioni utili, esprimere parere scritto a chi ne faccia richiesta, invitare, se del caso, gli organi competenti a provvedere entro termini definitivi.

Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo, può esprimere pubblicamente la propria opinione solo su espressa richiesta del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza dell'organo collegiale.

Art. 61

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO ED INDENNITÀ

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale una relazione illustrativa dell'attività svolta indicante le eventuali disfunzioni rilevate e le proposte volte ad eliminarle.

Nei casi di particolare importanza e comunque quando si renda necessaria una urgente comunicazione, il Difensore Civico può inviare relazioni o segnalazioni al Consiglio

Comunale in qualsiasi momento.

Al difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

TITOLO V

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 62

COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA

Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si informa ai piani territoriali di coordinamento della provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

Il Consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'Ente individua, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

Il Comune si avvale dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune.

Art. 63

COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini e con la Comunità montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri Enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore efficacia di

prestazione ai cittadini.

Art. 64

FORME DI COLLABORAZIONE

Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza, in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. n.267/2000, nonché ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.267/2000. Con riferimento alle convenzioni, saranno osservate anche le norme di cui all'art. 11, commi 2 e 5, della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 65

CONFERENZA DEI SERVIZI

La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e la attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Enti pubblici.

Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.

L'accordo non potrà essere sottoscritto dal sindaco se non previa deliberazione della Giunta Municipale qualora l'opera o l'attività siano stati previsti in atti fondamentali del Consiglio.

Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio comunale affinché autorizzi il sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il sindaco potrà procedere salva la ratifica di cui all'art. 42 del D.lgs. n.267/2000

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 66

QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

i servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

Art. 67

GESTIONE

Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura o dimensione non possono essere gestiti direttamente, può disporre:

- la costituzione di aziende speciali;
- la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o anche con capitale a prevalenza privato;
- la stipulazione di convenzioni con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- la concessione a terzi;
- la creazione di apposite istituzioni per lo svolgimento di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

CAPOIII

L'ISTITUZIONE

Art. 68

DEFINIZIONE

L'istituzione costituisce un organo strumentale del Comune diretto di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e contabile nell'ambito delle norme di cui all'art. 112 del D.lgs. n.267/2000 e di questo Statuto.

Le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere,- l'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e di personale e quant'altro necessario per disciplinare il funzionamento dell'organo, sono determinate dall'apposito regolamento che deve garantire l'autonomia gestionale dell'istituzione, l'esercizio sulla stessa della vigilanza dell'ente, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo del pareggio tra i costi, i ricavi e i trasferimenti.

Gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta Municipale entro cinque giorni dall'adozione.

La giunta, qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge, di norme statutarie o degli atti fondamentali o degli indirizzi del Consiglio Comunale, li rinvia perché siano adeguati. In mancanza, l'atto è annullato con deliberazione della Giunta. Il regolamento fissa i termini perentori.

Art. 69

ORGANI

Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da cinque membri di cui almeno tre scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano i requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità.

Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 70

NOMINA DEGLI ORGANI

Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione nonché alla designazione del direttore che deve essere individuato fra i dipendenti di qualifica non inferiore alla categoria D), in relazione all'importanza e le dimensioni del servizio o dei servizi affidati all'istituzione.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

Art. 71

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il sindaco su proposta dell'assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Art. 72

FINANZIAMENTI

il Consiglio Comunale, prima di esaminare il bilancio preventivo del Comune, definisce, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo annuale dell'istituzione determinando l'entità dei trasferimenti.

Il bilancio dell'istituzione è allegato al bilancio comunale.

Art. 73

CONTABILITA'

L'istituzione, seguendo le direttive della ragioneria comunale centrale, pone in essere una propria contabilità economico - finanziaria.

I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del Comune.

Art. 74

CONTROLLO DEL REVISORE

Il revisore dei conti del Comune ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo del Comune, all'attività dell'istituzione esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza della stessa.

CAPO IV

L'AZIENDA SPECIALE

Art. 75

DEFINIZIONE

L'azienda speciale, Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retta dalle norme contenute nell'art. 114 del D.lgs. n.267/2000, negli articoli seguenti e nel proprio Statuto.

Art. 76

IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento dell'azienda e sull'azione del direttore.

Art. 77

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nello statuto dell'azienda sono fissati, tenendosi conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in numero dispari e comunque non superiore a cinque, compreso il presidente, e il numero dei membri supplenti da individuare in relazione a quello dei membri effettivi.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienze e competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda

speciale.

Art. 78

IL DIRETTORE

Il direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio comunale e delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Rappresenta l'azienda in giudizio, attrice o convenuta, quando si tratta di questioni connesse all'ordinaria gestione dell'azienda.

E' nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica cinque anni ed è confermabile.

Art. 79

MODALITÀ DI CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione, comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

Art. 80

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Nell'ambito del D.lgs. n.267/2000 e di questo statuto, l'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai regolamenti organizzativi aziendali.

Art. 81

APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA

L'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda è di spettanza della Giunta.

Il Comune si dota di un apposito servizio per provvedere all'istruttoria delle proposte di approvazione degli atti fondamentali che sono individuati nello statuto aziendale.

La responsabilità dell'istruttoria compete al Segretario Comunale.

La vigilanza viene esercitata secondo le modalità indicate nello statuto aziendale che deve prevedere anche la funzione ispettiva dei competenti organi comunali.

TITOLO VI

FINANZA COMUNALE

Art. 82

AUTONOMIA FINANZIARIA

Il Comune di S. Teodoro ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.

Il Comune ha, altresì, capacità impositiva autonoma relativamente a imposte, tasse, tariffe.

Il Comune dovrà rispettare altresì l'art. 149 e seguenti del D.lgs. n.267/2000 relativi all'ordinamento finanziario e contabile, programmazione, bilanci, gestione del bilancio, degli investimenti, della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, degli adempimenti e verifiche contabili, della rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione e della revisione economico finanziaria.

Art. 85

RILEVAZIONI CONTABILI

Entro il mese di dicembre, la Giunta Municipale approva il piano dei conti o modifica quello

esistente.

La rilevazione contabile dei fatti gestionali avviene mediante contabilità economica tenuta in partita doppia, che rilevi, in modo concomitante, anche l'utilizzo dei fondi assegnati nel bilancio preventivo a ciascun programma, intervento o progetto, il realizzo delle entrate previste nello stesso documento e le modificazioni patrimoniali intervenute.

L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare dell'ente. I beni demaniali strumentali e quelli indisponibili sono rilevati al valore d'uso attuale; quelli di nuova acquisizione entrano in inventario per il valore di costo. I beni demaniali naturali sono soltanto descritti.

Art. 86

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

Il controllo economico interno della gestione è previsto a partire dall'inizio del secondo esercizio successivo a quello in cui ha trovato piena applicazione la rilevazione economico - finanziaria della gestione.

Le modalità del realizzo del controllo economico interno della gestione sono fissate dal regolamento di contabilità, tenendo presente che il fine di tale controllo, da effettuare periodicamente nel corso dell'esercizio, è quello di riscontrare la persistenza dell'equilibrio finanziario e l'attualità delle previsioni contenute nel bilancio preventivo nonché evidenziare lo stato di raggiungimento dei programmi, dei servizi e degli interventi previsti nel bilancio preventivo stesso.

Art 87

IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti e alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

MODIFICA DELLO STATUTO

Lo statuto è suscettibile di modificazioni utilizzando la medesima procedura prevista dalla legge per la sua approvazione. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre precedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali, la Giunta e qualsiasi consigliere. Le proposte di modificazione possono pervenire anche attraverso atti di iniziativa popolare.

Art. 89

ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto Comunale, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. n.267/2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.